

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 1, Dott.ssa Maria Capalbo, in qualità di delegata del Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli (di seguito denominata “Area Vasta 1)

ed

Athena S.R.L., con sede in Montegrimano Terme – Via De Gasperi, 10, ente gestore della struttura denominata “Athena”, rappresentata dal Dott. Ferruccio GIOVANETTI – nato a Montegrimano Terme il 08/08/1955, Amministratore Unico responsabile della struttura e legale rappresentante;

Premesso

Che Il Gruppo Athena, con sede in Montegrimano Terme – Via De Gasperi, 10, ha ottenuto dal Comune di Montegrimano Terme, in data 19/05/11, l'autorizzazione all'apertura della struttura Residenza per disabili, denominata “Athena”, – sita in Via De Gasperi, 10, – Montegrimano Terme – con una capacità recettiva di n. 13 pl di Struttura residenziale riabilitativa e n. 20 pl Struttura Residenziale psichiatrica;

Che con decreto n. 183/AIR del 08/06/2011 la Struttura Residenziale Psichiatrica den “Athena”, situata nel Comune di Montegrimano Terme (PU), Via De Gasperi, 10 ha ottenuto dalla Regione Marche, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 33 posti letto.

che il soggetto titolare della struttura è il Dott. Ferruccio GIOVANETTI nato a Montegrimano Terme il 08/08/1955;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto in appresso:

ART. 1 (ammissione)

L'ammissione nella struttura residenziale “Athena” situata nel Comune di Montegrimano Terme (PU) da parte del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto Urbino-Urbania , per conto dell'Area Vasta n. 1 e delle altre Aree Vaste del SSR avviene mediante l'invio di apposita lettera d'impegno nel limite massimo di n. 2 pl SRP2 e 8 pl di SRP3, senza obbligo di utilizzo dell'intera disponibilità. Gli inserimenti, effettuati per gli utenti residenti dall'Area Vasta n. 1 potranno comportare un tetto massimo insuperabile di spesa pari ad € 216.810,00 mentre gli inserimenti effettuati da parte di altre Regioni, entro il limite dei posti autorizzati ed accreditati di cui sopra, comportano un onere diretto della ASL di residenza dell'assistito. La struttura, invero, procederà alla fatturazione diretta alla ASL di residenza dell'assistito secondo le modalità e nei limiti tariffari stabiliti dal presente atto.

ART. 2
(Permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) e/o l'Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta-UMEA della ASUR/AV n. 1 elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale e/o dall'UMEA.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3
(Verifiche periodiche)

Il Dipartimento di salute mentale e/o l'UMEA verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

ART. 4
(Conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del D.S.M. e/o dell'UMEA verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del D.S.M. e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento e/o all'UMEA ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5
(formazione)

La ASUR/AV n. 1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6
(finanziamenti)

La retta giornaliera complessiva è fissata nella misura di:

€ 102,00 per gli utenti inseriti nel modulo SRP 2

€ 112,00 per gli utenti inseriti nel modulo SRP 3

Per il modulo SRP 3 è prevista una compartecipazione della quota sociale, ai sensi del DPCM 14 febb. 2001, pari al 35%.

L' ASUR/AV n. 1 pattuisce con la struttura residenziale, in considerazione del rapporto pluriennale e l'elevato numero di pazienti inseriti, uno sconto dalle tariffe fissate del 25% per il numero di pl di seguito indicati. Per eventuali ulteriori inserimenti, sia nei moduli a prevalenza sanitaria che sociale, la società si impegna a riconoscere all'Area Vasta n. 1 uno sconto del 10% delle tariffe pattuite.

L'ASUR/AV 1 corrisponderà, per tutti gli inserimenti, la tariffa pattuita scontata del 25% pari a:

-per il modulo SRP3 = € 84 (€ 112,00 – 25%) di cui € 29,40 a carico dell'assistito-Comune ed € 54,60 a carico dell'ASUR;

- per il modulo SRP 2 = € 76,50 (€ 102,00 – 25%).

Si definisce, infine, che il tetto massimo per gli inserimenti di cui in premessa non potrà superare la somma totale di € 216.810,00 corrispondente all'inserimento dei seguenti pazienti sui seguenti moduli:

Paziente ex tipologia

- Athena ZT modulo

| | | |
|-------|---|-------|
| C.P | 3 | SRP 3 |
| C.E. | 3 | SRP 3 |
| B.M. | 3 | SRP 3 |
| G.M.A | 3 | SRP 3 |
| F.Z. | 3 | SRP 3 |
| B.S. | 3 | SRP 3 |
| C.I. | 3 | SRP 3 |
| I.S. | 3 | SRP 3 |
| W.J | 1 | SRP2 |
| M.S. | 1 | SRP2 |

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza e nessun compenso verrà corrisposto per i periodi di rientro in famiglia o di ricovero presso altra struttura privata e/o del SSN.

Le parti pattuiscono, inoltre, che per l'inserimento di utenti dell'Area Vasta n. 1 in moduli diversi da quelli accreditati di cui sopra, di carattere socio-sanitario, la retta complessiva per ogni singolo utente non potrà superare il 70% della retta pattuita per il modulo sanitario; sarà poi cura dell'ASUR, nel momento dell'inserimento, individuare la percentuale di spesa a carico dell'utente e quella a carico del SSR in base alla situazione clinica dell'utente.

I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura

Non essendo stata definita una specifica tariffa regionale, la tariffa sopra definita è stata fissata in base allo standard di personale impegnato, con 140/170 minuti di assistenza pro-capiti ed ai seguenti servizi:

-servizio terapeutico multidisciplinare con integrazione degli interventi da parte di diverse figure professionali

-produzione di un programma educativo personalizzato;

-supporto e monitoraggio dell'andamento del programma personalizzato da parte di tutte le figure professionali coinvolte nell'equipe multidisciplinare;

-servizio di collegamento con i D.S.M. e tutte le diverse istituzioni sanitarie e/o giudiziarie che sono interessate nel progetto di ogni ospite;

-servizio educativo riabilitativo coordinato dalle figure sanitarie (medico psichiatra e psicologo).

All'Area Vasta n. 1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti al proprio ambito territoriale.

ART. 7

(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Dipartimento di salute mentale e/o all'UMEA della ASUR/AV n. 1, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dal Dipartimento e/o dall'UMEA stesso.

ART. 8

(documentazione a corredo)

La ATHENA si impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nelle strutture residenziali, con esatta distinzione dei tre moduli per i quali è stato ottenuto l'accreditamento con a fianco di ciascun nominativo indicati la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con la ATHENA non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN., e deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del responsabile della struttura.

Il predetto elenco costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della ATHENA di provvedere con immediatezza all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9

(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10

(Privacy)

Il personale della ATHENA non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 3 al presente accordo, con cui l'ASUR/Marche nomina la ATHENA quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la responsabile della struttura stessa si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11
(inadempienze)

L'ASUR/Marche si riserva di chiedere, quando ritenuto necessario, la verifica da parte del Comune della persistenza dei requisiti idoneativi.

L'ASUR/Marche si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte della ATHENA agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il D.S.M. e/o UMEA dell'ASUR/AV. 1 o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12
(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2013 fino al 31/12/2013, salvo quanto previsto dall'art. 11).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'autorizzazione comunale al funzionamento della struttura ed al mantenimento dell'accreditamento di cui in premessa, oltre alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

IL presente atto diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR ed all'esito positivo del controllo regionale ai sensi della L.R. 26/96. e smi.

ART. 13
(Modello Organizzativo della struttura)

| TIPOLOGIA DI STRUTTURA | Numero Ospiti | Minuti/pz/di e di INF.PROF. | Minuti/pz/di e di inf | Psichi.o med.spec Min./pz/die | Psicologo Min./pz/die | Educatorepropf.I e/ tecnico riab. Min./pz/die |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| SRP 2 – STR. RES. RIABILITATIVA | 20 | 30 | 30 | 10 | 35 | 35 |
| SRP 3 - COMUNITA' PROTETTA | 13 | 40 | 35 | 12 | 40 | 40 |

ART. 14
(registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, li
per ATHENA
il Legale Rappresentante

per l'ASUR/AV n. 1
Il Direttore